

Illecito disciplinare per l'avvocato che subentra al collega senza avvisarlo

La norma deontologica mira a tutelare in primo luogo l'interesse dell'avvocatura al mantenimento da parte di tutti gli avvocati di un comportamento improntato al principio di lealtà

Costituisce comportamento deontologicamente rilevante l'assunzione del mandato in sostituzione di altro collega senza darne allo stesso preventiva comunicazione, restando del tutto irrilevante il fatto che la parte assistita abbia assicurato di aver provveduto alla revoca.

È questo il principio affermato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n.27 del 26 febbraio 2024 (**testo in calce**).

Il fatto

Un avvocato presentava esposto nei confronti di un collega per essersi quest'ultimo costituito in giudizio nell'ambito di un procedimento di separazione consensuale nell'interesse di uno dei coniugi, entrambe rappresentati dall'esponente, senza preventivamente aver avuto cura di accertare l'avvenuta revoca del mandato già alla medesima conferito.

L'avvocato ricorrente esponeva:

- che non avrebbe potuto rifiutare la richiesta di difesa richiestagli da uno dei coniugi, stante la precaria condizione economica della stessa;
- di aver assunto la difesa della signora nel rispetto della Collega esponente, anche al fine di tutelarla a fronte delle gravi lamentele e critiche della cliente, a lui palesate.

In esito al dibattimento, il Consiglio, ritenuta la responsabilità dell'incolpato in relazioni ai fatti contestati, irrogava la sanzione dell'avvertimento.

La decisione

Per il CNF, il comportamento dell'avvocato ricorrente integra la fattispecie oggetto del capo di incolpazione e, pertanto, il ricorso è stato rigettato nel merito e confermata, poiché adeguata, la sanzione comminata con la decisione impugnata.

E' stato provato, infatti, che l'avvocato abbia ricevuto presso il suo studio la signora e che la medesima lo avesse debitamente informato della precedente stipula della Convenzione per la separazione dei coniugi in via consensuale, predisposta dall'Avvocato esponente e da lei sottoscritta.

E' evidente che il ricorrente, nel rispetto del rapporto di colleganza e dei doveri di lealtà e di correttezza, avrebbe dovuto accertarsi della preventiva revoca da parte della signora del mandato conferito all'esponente, cosa che, invece, non è avvenuta, quantunque il ricorrente ben sapesse del perdurare del mandato in capo alla collega.

In effetti, la revoca del mandato all'esponente è stata inviata alla professionista solo il giorno prima della costituzione in giudizio, e proprio utilizzando il fax dell'Avvocato ricorrente.

Occorre, in conclusione, considerare che l'obbligo di comunicazione al Collega sostituito incombe sempre e comunque sul nuovo difensore, rispondendo la norma deontologica all'esigenza di soddisfare certamente l'interesse del collega sostituito, ma prima ancora l'interesse generale dell'Avvocatura nel suo insieme al mantenimento da parte di tutti gli avvocati di un comportamento improntato al principio di lealtà (C.N.F. sentenza del 14 ottobre 2008 n. 110).



Su ShopWki è disponibile:

[Agenda legale 2025](#)
[Acquista ora!](#)

CNF, sentenza n. 27/2024

Il servizio è riservato agli utenti registrati

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

Il servizio è riservato agli utenti registrati

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer